

COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 83 del Reg.	OGGETTO: { Approvazione nuovo Regolamento per la ripartizione delle risorse previste dall'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Data 9 giugno 2003	

L'anno duemila tre il giorno nove del mese di giugno
 alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi,
 la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

- | | | |
|-------------|------------------------------|-------------|
| 1) PRINZI | Vittorio | - SINDACO |
| 2) ALBERTI | Giuseppe | - ASSESSORE |
| 3) LANZETTA | Antonio | " |
| 4) LUZZI | Domenico Antonio (Assente) | " |
| 5) VIGNOLA | Carolina | " |

e con la partecipazione del Segretario Comunale Signor **Dr. Vincenzo PETROCELLI** -

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni, ov'è previsto quanto segue:
 - "1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
 - 2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto";
- Vista la propria deliberazione n. 133 del 10/6/1999, con la quale agli articoli da 79 a 92 si stabiliva la DISCIPLINA DEL FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI O ATTI DI PIANIFICAZIONE, sulla base della previsione originaria dell'articolo 18, contenuta nella legge 109/94;
- Rilevata l'esigenza di approvare un nuovo Regolamento inerente la materia in oggetto, sostitutivo di quello precedente;
- Preso atto che:
 - Il nuovo testo del regolamento previsto dalla normativa citata è stato oggetto di specifica trattativa in sede di contrattazione decentrata, con le rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'ente, ai sensi del CCNL di comparto del 1/4/1999 giusta verbale sottoscritto tra le parti in data 26 maggio 2003;
 - Ritenuto che il testo stesso sia conforme alle esigenze dell'Amministrazione e meritevole di piena approvazione;
 - Tutto ciò premesso;
 - Visto che ai sensi dell'articolo 48 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente o degli organi di decentramento;
 - Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999;
 - Vista la legge n. 166 del 1° agosto 2002;
 - Vista la determinazione del 25 settembre 2000 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (in G.U. n. 230 del 2.10.2000), riguardante l'oggetto;
 - Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento in oggetto, formato da n. 14 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera " A ", quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2) Di abrogare, con decorrenza dalla esecutività della presente, la analoga disciplina contenuta negli articoli da 79 a 92 del Regolamento approvato con propria deliberazione n. 133/1999, di cui in premessa;
- 3) Di dare comunicazione del presente atto ai signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Indi la Giunta, allo scopo di rendere prontamente applicabile le nuove norme regolamentari, con separata votazione e all'unanimità dei voti espressi in modo palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

- All'ufficio di protocollo
- Al Presidente del Consiglio

VISTO

Ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/8/2000, n. 267, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

VISTO

Ai sensi dell'art 49 del d. lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

f.to

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **Dr. Vittorio Prinzi -**

f.to **Dr. Vincenzo Petrocelli -**

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

È stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 19 2 010 2003 al 26-6-03, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

È stata comunicata, con lettera n. 5550, in data 12 010 2003, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

È stata comunicata con lettera n., in data, alla Prefettura in relazione al disposto dell'art.135 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di materia di cui all'art. medesimo;

È stata trasmessa, con lettera n., in data, al Co.Re.Co. a richiesta dei signori consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (Art. 127 comma 1);

È stata trasmessa con lettera n., in data, al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (Art. 127, comma 3);

Il Segretario Comunale

Dr. Vincenzo Petrocelli -

Dalla Residenza comunale, li 12 010 2003

f.to

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li,

Visto: IL PRESIDENTE
F.to **V. PRINZI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **V. PETROCELLI**

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

Spazio riservato all'organo di controllo

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23 GIUGNO 2003

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

dell'atto;

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 134, comma 1)

li, 23 GIUGNO 2003

Il Segretario Comunale

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
ART.18 DELLA LEGGE 109/94 e succ.mod. ed integrazioni**

ART. 1

Destinazione del fondo per la progettazione di opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, l'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro incrementato degli oneri riflessi di spettanza dell'Ente è destinato alla costituzione di un fondo da ripartire tra, il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, la direzione lavori, il piano di sicurezza, il collaudatore nonché tra i loro collaboratori, che abbiano espletato attività amministrativa specialistica connessa alla progettazione, con esclusione delle mansioni meramente amministrative. Qualora l'importo posto a base di gara venga ad aumentare compatibilmente con la vigente normativa, il compenso ulteriormente spettante verrà conguagliato a consuntivo.

ART. 2

Definizione delle prestazioni

Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge 109/1994, e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 2 della stessa legge; per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.

Per lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge.

Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.

Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.

Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

ART. 3

Costituzione e gestione fondo

Il fondo viene costituito a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione di spesa mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio.

L'entità del fondo viene stabilita sulla base del costo complessivo preventivato delle opere inseriti nel programma delle opere pubbliche sulla base delle prestazioni svolte dai predetti dipendenti.

Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima costituiscono economie.

La liquidazione del fondo viene effettuata ai soggetti aventi diritto, come di seguito individuati, successivamente all'espletamento dell'incarico, con provvedimento del responsabile dell'area Tecnica.

ART. 4

Determinazione e costituzione del fondo

Il Fondo interno di cui all' art. 18 della legge 109/94 è costituito da:

a) una somma pari alla percentuale massima del 1,5% del costo preventivato delle opere o dei lavori posti a base di gara per il quale sia stato redatto il progetto ai sensi dell' art. 16 della legge n. 109/94.

b) una somma pari alla percentuale del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato di competenza del Comune.

ART. 5

Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione

L'incentivo viene ripartito, per ciascun progetto esecutivo approvato, con le seguenti modalità:

1.	Tecnico redattore progetto Preliminare	0,25
2.	Tecnico redattore progetto Definitivo ed Esecutivo di cui per Calcoli Statici se necessari 4%	0,10
3.	Tecnico coordinatore della sicurezza in fase di progetto	0,06
4.	Tecnico Direttore dei Lavori e /o coord. In fase di esecuzione	0,14
5.	Tecnico Collaudatore o redattore certificato regolare esecuzione	0,04
6.	Tecnico Responsabile Unico del Procedimento	0,35
7.	Tecnico che ha gestito l'appalto ed il contratto	0,06
Totale		1,00

Al personale amministrativo che ha prestato attività specialistica connessa alla progettazione e alle altre fasi innanzi citate spetta il 10% della quota del Responsabile del Procedimento.

Agli altri collaboratori siano essi esterni o interni all'ufficio tecnico che abbiano prestato la propria opera per la predisposizione del progetto o i suoi allegati spetta il 10% delle quote riportate ai punti "1", "2", "4" e "6".

Con la deliberazione di affidamento dell'incarico di progettazione o la deliberazione di approvazione dell'elenco delle opere pubbliche vengono individuati i soggetti di cui al comma "1".

Il responsabile del servizio tecnico su indicazione del responsabile unico del procedimento individua i soggetti di cui al comma "2" e "7".

Il fondo per ogni singola opera compresa nel Piano triennale, viene liquidato agli aventi diritto a prestazione eseguita, con determinazione del responsabile dell'area Tecnica. Nel caso che l'Ufficio Tecnico Comunale non espleti una o più prestazioni di quelle previste nella tabella ma espleti altre

prestazioni, le aliquote relative a queste ultime verranno stabilite con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico.

ART. 6

Atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva

Ai sensi dell'art.18 della legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato qualora redatto direttamente dall'ufficio tecnico comunale confluisce nel fondo di cui all'art.1 del presente regolamento. La quota parte del fondo relativo al presente articolo viene gestita e distribuita agli aventi diritto secondo quanto stabilito dal successivo art.5.

ART. 7

Criteri di ripartizione del fondo relativo agli atti di pianificazione

L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione approvato dal Consiglio Comunale, con le seguenti modalità:

1.	Tecnico che firma Atto di Pianificazione	55%
2.	Tecnico redattore Tavole Grafiche se diverso da chi firma	5%
3.	Tecnico redatto Relazioni Tecniche se diverso da chi firma	5%
4.	Responsabile del procedimento	35%
		100%

Al personale amministrativo che ha prestato attività specialistica connessa all'atto di pianificazione spetta il 10% delle quote sopra determinate.

Agli altri collaboratori siano essi esterni o interni all'ufficio tecnico che abbiano prestato la propria opera per la predisposizione dell'atto di pianificazione o i suoi allegati spetta il 10% delle quote riportate ai punti "1", "2" e "3".

Con la deliberazione di affidamento dell'incarico di redazione degli atti di pianificazione vengono individuati i soggetti di cui al comma "1".

Il responsabile del servizio tecnico su indicazione del responsabile unico del procedimento individua i soggetti di cui al comma "2" e "3".

Il fondo per ogni singolo atto di pianificazione, viene liquidato agli aventi diritto a prestazione eseguita, con determinazione del responsabile dell'area Tecnica.

ART. 8

Soggetti

Sono definiti tecnici progettisti ai fini del presente accordo i dipendenti comunali in possesso dei titoli abilitanti alla redazione di progetti secondo le norme stabilite per i dipendenti pubblici.

I tecnici diplomati in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto attività di progettazione.

Il responsabile unico del procedimento è un tecnico in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore ai cinque anni.

Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio.

ART. 9

Incarichi collegiali con professionisti esterni

Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,75; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e raggugliati alla quota definita al presente comma.

Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui all'art.3 e 5.

ART. 10

Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 28 della legge e dalle norme del regolamento di attuazione.

Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 11

Spese

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.

La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.

Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

ART. 12

Iscrizione All' Albo Professionale e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2 , della legge n. 109/94 e succ. modif. e integrazioni, i progetti o gli atti di pianificazione redatti dai competenti settori del Comune sono firmati dai dipendenti incaricati della progettazione iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche disposizioni di legge .
2. Il Comune provvede alla liquidazione delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei dipendenti facenti parte dei gruppi di lavoro per la progettazione.

Il Comune provvede altresì ai sensi dell' art. 17 comma 3 della legge n. 109/94 a stipulare, a proprio carico adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali assunti dal personale tecnico che esercita le funzioni di responsabile del procedimento o di progettista o di coordinatore alla progettazione o di direttore dei lavori o di coordinatore all' esecuzione o di incaricato alla redazione di atto di pianificazione comunque denominato.

3. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

4. L'assicurazione deve essere stipulata di norma per ogni singolo lavoro, con efficacia non posteriore alla data di conferimento dell'incarico; L'amministrazione può stipulare una polizza cumulativa o periodica o comunque riguardante genericamente tutte le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, e responsabile del procedimento , relative affidate all'ufficio tecnico; tuttavia in questo caso il Responsabile unico del procedimento deve verificare, all'atto del conferimento del singolo incarico, che la stessa assicurazione, se già parzialmente attivata, sia comunque idonea a garantire le coperture di cui ai commi 3, 4 e 5.

ART. 13

Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si applica anche ai fondi relativi alle opere avviate prima della sua entrata in vigore.

Qualora le aliquote dell'1,50 per cento, e del 30 per cento, del regolamento, fossero modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggiore o minore misura dell'incentivo.

ART. 14

Entrata in vigore del regolamento

Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.